

AGENZIA DELLA FORMAZIONE

Schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 580-586 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)

testo a fronte a cura di Astrid

Testo proposto dal Dipartimento Funzione Pubblica (diramato in data 8 giugno 2007)	Testo proposto dalla Commissione ministeriale di studio (marzo 2007)
Articolo 1 (Natura e missione)	Articolo 1 (Natura e missione)
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita, nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito denominata "Agenzia". 2. L'Agenzia è struttura di coordinamento unitario e di governo del sistema formativo dei dipendenti pubblici, ed è istituita con le finalità di razionalizzare le attività formative, migliorarne la qualità e il rendimento, garantire una rigorosa ed efficace selezione e formazione dei dirigenti dello Stato, sostenere le amministrazioni pubbliche nei processi di modernizzazione, di elaborazione dei processi di riforma e di sperimentazione di innovazioni organizzative e gestionali. 3. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Definisce con propri regolamenti interni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le norme concernenti la sua organizzazione interna e il suo funzionamento, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2.	1. Ai sensi dell'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita, nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito denominata "Agenzia". 2. L'Agenzia è struttura di coordinamento unitario e di governo del sistema formativo dei dipendenti pubblici, ed è istituita con le finalità di razionalizzare le attività formative, migliorarne la qualità e il rendimento, garantire una rigorosa ed efficace selezione e formazione dei dirigenti dello Stato, sostenere ed assistere le amministrazioni pubbliche nei processi di modernizzazione, di implementazione delle riforme e di sperimentazione di innovazioni organizzative e gestionali. 3. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Definisce con propri regolamenti interni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le norme concernenti la sua organizzazione interna e il suo funzionamento, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

Articolo 2 (Funzioni, compiti, sede dell'Agenzia)	Articolo 2 (Funzioni, compiti, sede dell'Agenzia)
1. Sono compiti dell'Agenzia: a. la selezione e reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici nazionali, nei limiti previsti dall'art. 1, commi 582 e 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dunque ad esclusione del personale di cui agli articoli 3 e 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 618 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b. l'offerta ed il coordinamento delle attività per la formazione iniziale e per la formazione continua dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; c. il coordinamento e il monitoraggio in materia di programmi formativi e di attività formative per i dipendenti pubblici; d. la promozione dell'innovazione amministrativa, la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento, la divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali, di processo e di prodotto, finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, anche straniera, e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici; e. lo svolgimento, su richiesta, di attività di supporto tecnico-scientifico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa; f. l'elaborazione, la raccolta, lo sviluppo e la diffusione di metodologie didattiche e modelli di formazione innovativi, assicurando alle amministrazioni pubbliche adeguato supporto e consulenza; g. la consulenza e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche nelle attività di analisi e di valutazione dei fabbisogni formativi del personale, nonché nella definizione di specifici interventi formativi;	1. Sono compiti dell'Agenzia: a. la selezione e reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici nazionali, nei limiti previsti dall'art. 1, commi 582 e 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dunque ad esclusione del personale di cui agli articoli 3 e 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 618 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b. l'offerta ed il coordinamento delle attività per la formazione iniziale e per la formazione continua dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; c. il coordinamento e il monitoraggio in materia di programmi formativi e di attività formative per i dipendenti pubblici; d. la promozione, dell'innovazione amministrativa, la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento, la divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali, di processo e di prodotto, finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici, e le connesse attività di assistenza tecnica alle amministrazioni; e. lo svolgimento, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa; f. l'elaborazione, la raccolta, lo sviluppo e la diffusione di metodologie didattiche e modelli di formazione innovativi, assicurando alle amministrazioni pubbliche adeguato supporto e consulenza; g. la consulenza e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche nelle attività di analisi e di valutazione dei fabbisogni formativi del personale, nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

h. la redazione di relazioni e rapporti sullo stato del sistema di formazione dei dipendenti pubblici, sui fabbisogni di formazione e riqualificazione, sullo stato di avanzamento dei processi di innovazione e ammodernamento delle amministrazioni pubbliche; i. la cura e lo sviluppo dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione simili di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; j. la cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa, anche mediante la formazione di dirigenti di amministrazioni pubbliche di Stati stranieri; lo sviluppo di sinergie tra dirigenti pubblici italiani e dirigenti pubblici di altri Stati europei ed extra europei nonché attività di trasferimento di esperienze, anche formative, nei confronti di amministrazioni pubbliche straniere, nel quadro della politica europea e nazionale di cooperazione allo sviluppo; k. il coordinamento delle scuole e istituti di cui all'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente comma, sviluppando le sinergie possibili anche mediante la definizione di metodologie didattiche e di programmi di formazione e di ricerca comuni, articolati secondo le esigenze delle diverse amministrazioni; l. la certificazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli istituti ed organismi pubblici e privati dotati di idonea e dimostrata competenza ed esperienza per la realizzazione di attività di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione rivolte a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché la predisposizione e la gestione	h. la redazione di relazioni e rapporti sullo stato del sistema di formazione dei dipendenti pubblici, sui fabbisogni di formazione e riqualificazione, sullo stato di avanzamento dei processi di innovazione e ammodernamento delle amministrazioni pubbliche; i. la cura e lo sviluppo dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione simili di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; j. la cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa, anche mediante la formazione di dirigenti di amministrazioni pubbliche di Stati stranieri; lo sviluppo di sinergie tra dirigenti pubblici italiani e dirigenti pubblici di altri Stati europei ed extra europei nonché attività di trasferimento di esperienze, di formazione, di sostegno, di consulenza e sviluppo dell'innovazione amministrativa nei confronti di amministrazioni pubbliche straniere, nel quadro della politica europea e nazionale di cooperazione allo sviluppo; k. il coordinamento delle scuole e istituti di cui all'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente comma, sviluppando le sinergie possibili anche mediante la definizione di metodologie didattiche e di programmi di formazione e di ricerca comuni, articolati secondo le esigenze delle diverse amministrazioni; l. la certificazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli istituti ed organismi pubblici e privati dotati di idonea e dimostrata competenza ed esperienza per la realizzazione di attività di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione rivolte a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché la predisposizione e la gestione
---	---

dell'apposito elenco nazionale degli enti di formazione accreditati previsto dalla medesima disposizione di legge; m. la valutazione delle richieste di iscrizione al predetto elenco nazionale presentate da istituti ed organismi pubblici e privati di altri Stati, nonché la ricognizione, ai fini della predetta iscrizione, della equipollenza di procedure di certificazione ed accreditamento, analoghe a quelle previste nella lettera l), svolte con esito positivo nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. n. La promozione e lo sviluppo di iniziative di collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca, studio, consulenza e formazione, nell'ambito dei propri fini istituzionali; o. la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso convenzioni con case editrici. 2. L'Agenzia adempie ai compiti di cui all'articolo 2 e persegue le finalità di cui ai precedenti commi anche mediante la promozione o la partecipazione ad associazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. L'Agenzia è iscritta all'anagrafe delle ricerche, istituita ai sensi del terzo comma dell'art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. 4. L'Agenzia ha sede in Roma. Gli organi e le strutture operative dell'Agenzia possono essere collocati in sedi decentrate in altre località del territorio nazionale. In prima applicazione, le sedi e le strutture operative dell'Agenzia sono disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento e coincidono con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.	dell'apposito elenco nazionale degli enti di formazione accreditati previsto dalla medesima disposizione di legge; m. la valutazione delle richieste di iscrizione al predetto elenco nazionale presentate da istituti ed organismi pubblici e privati di altri Stati, nonché la ricognizione, ai fini della predetta iscrizione, della equipollenza di procedure di certificazione ed accreditamento, analoghe a quelle previste nella lettera l), svolte con esito positivo nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. n. La promozione e lo sviluppo di iniziative di collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca, studio, consulenza e formazione, nell'ambito dei propri fini istituzionali; o. la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso convenzioni con case editrici. 2. L'Agenzia adempie ai compiti di cui all'articolo 2 e persegue le finalità di cui ai precedenti commi anche mediante la promozione o la partecipazione ad associazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. L'Agenzia è iscritta all'anagrafe delle ricerche, istituita ai sensi del terzo comma dell'art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. 4. L'Agenzia ha sede in Roma. Gli organi e le strutture operative dell'Agenzia possono essere collocati in sedi decentrate in altre località del territorio nazionale. In prima applicazione, le sedi e le strutture operative dell'Agenzia sono disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento e coincidono con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
---	---

Articolo 3 (Formazione e ricerca)	Articolo 3 (Formazione e ricerca)
1. L'attività di alta formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>b</i>, è finalizzata a completare e integrare le competenze e i saperi specifici che concorrono alla definizione del profilo di una dirigenza pubblica moderna e innovativa. Essa è indirizzata alla costruzione dei saperi e delle capacità necessari per contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi ai cittadini. Si caratterizza per un forte carattere applicativo, funzionale alla trasmissione del saper fare, e dei valori di imparzialità, merito e responsabilità della dirigenza pubblica. 2. L'attività di alta formazione di cui al comma 1 è strettamente correlata alla attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione dell'innovazione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>. 3. La attività di studio e ricerca svolta o promossa dall'Agenzia è fondata sul più aggiornato patrimonio scientifico e tecnico delle scienze della amministrazione pubblica e della gestione di organizzazioni complesse, ed è incentrata sull'indagine teorica e pratica sui problemi delle amministrazioni pubbliche e sullo studio, progettazione, sperimentazione e trasferimento di innovazioni di processo e di prodotto per le pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici.	1. L'attività di alta formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>b</i>, è finalizzata a completare e integrare le competenze e i saperi specifici che concorrono alla definizione del profilo di una dirigenza pubblica moderna e innovativa. Essa è indirizzata alla costruzione dei saperi e delle capacità necessari per contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi ai cittadini. Si caratterizza per un forte carattere applicativo, funzionale alla trasmissione del saper fare, e dei valori di imparzialità, merito e responsabilità della dirigenza pubblica. 2. L'attività di alta formazione di cui al comma 1 è strettamente correlata alla attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione dell'innovazione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d</i>. 3. La attività di studio e ricerca svolta o promossa dall'Agenzia è fondata sul più aggiornato patrimonio scientifico e tecnico delle scienze della amministrazione pubblica e della gestione di organizzazioni complesse, ed è incentrata sull'indagine teorica e pratica sui problemi delle amministrazioni pubbliche e sullo studio, progettazione, sperimentazione e trasferimento di innovazioni di processo e di prodotto per le pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici.

Articolo 4 (Organi)	Articolo 4 (Organi)
1. Sono organi dell’Agenzia: a. Il comitato di indirizzo; b. Il consiglio scientifico; c. Il presidente. 2. Il Comitato di indirizzo è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni. Ne fanno parte: a. il Presidente dell’Agenzia, b. quattro componenti designati, uno per ciascuno, dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, scelti tra alti funzionari delle rispettive amministrazioni, con incarico non inferiore a quello di Capo di dipartimento o equiparati; c. sei componenti, scelti tra esperti di elevata competenza ed esperienza nei campi della formazione e dell’innovazione amministrativa, dei quali due scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, due designati dal CNEL, uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e uno designato dall’ANCI e dall’UPI, d’intesa fra loro. L’incarico di componente del Comitato di indirizzo è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi. 2. Il Consiglio scientifico è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni ed è composto dal Presidente dell’Agenzia, e da 8 membri scelti tra esperti italiani o stranieri, di elevata competenza ed esperienza internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione, dell’innovazione, della riforma delle amministrazioni pubbliche. Due membri sono designati dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, due dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal	1. Sono organi dell’Agenzia: a. Il comitato di indirizzo; b. Il consiglio scientifico; c. Il presidente. 2. Il Comitato di indirizzo è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni. Ne fanno parte: a. il Presidente dell’Agenzia, b. quattro componenti designati, uno per ciascuno, dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, scelti tra alti funzionari delle rispettive amministrazioni, con incarico non inferiore a quello di Capo di dipartimento o equiparati; c. sei componenti, scelti tra esperti di elevata competenza ed esperienza nei campi della formazione e dell’innovazione amministrativa, dei quali due scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, due designati dal CNEL, uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e uno designato dall’ANCI e dall’UPI, d’intesa fra loro. L’incarico di componente del Comitato di indirizzo è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi. 2. Il Consiglio scientifico è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni ed è composto dal Presidente dell’Agenzia, e da 8 membri scelti tra esperti italiani o stranieri, di elevata competenza ed esperienza internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione, dell’innovazione, della riforma delle amministrazioni pubbliche. Due membri sono designati dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, due dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal

Presidente dell'International Institute of Administrative Sciences e due dal Presidente dell'Agenzia. 3. Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. L'incarico ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro pubblici o privati, nonché con l'esercizio di attività professionali che possano entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 4. Il Presidente è scelto tra esperti, alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, anche in quiescenza, di elevata competenza ed esperienza, internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa. Se dipendente pubblico, il Presidente è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico 5. L'indennità o i compensi da corrispondere al Presidente dell'Agenzia e ai componenti il Consiglio scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sono in ogni caso correlati alle attività effettivamente svolte per conto dell'Agenzia. Si applicano anche a tali emolumenti i limiti previsti dai commi 11 e 13 dell'articolo 13.	Presidente dell'International Institute of Administrative Sciences e due dal Presidente dell'Agenzia. 3. Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. L'incarico ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro pubblici o privati, nonché con l'esercizio di attività professionali che possano entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 4. Il Presidente è scelto tra esperti, alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, anche in quiescenza, di elevata competenza ed esperienza, internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa. Se dipendente pubblico, il Presidente è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico 5. L'indennità o i compensi da corrispondere al Presidente dell'Agenzia e ai componenti il Consiglio scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sono in ogni caso correlati alle attività effettivamente svolte per conto dell'Agenzia. Si applicano anche a tali emolumenti i limiti previsti dai commi 11 e 13 dell'articolo 13.
---	---

Articolo 5 (Attribuzioni del Comitato di indirizzo) 1. Il Comitato di indirizzo adotta il regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2. 2. Il Comitato di indirizzo approva: a. i regolamenti interni dell'Agenzia e gli atti generali che ne regolano l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto della legge, dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del regolamento generale di amministrazione e contabilità; b. il piano strategico triennale dell'attività dell'Agenzia e i suoi aggiornamenti annuali; c. il bilancio preventivo; d. il bilancio consuntivo. 3. Il Comitato si pronuncia altresì su ogni altra questione che il Presidente ritenga necessario sottoporre al suo esame.	Articolo 5 (Attribuzioni del Comitato di indirizzo) 1. Il Comitato di indirizzo adotta il regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2. 2. Il Comitato di indirizzo approva: a. i regolamenti interni dell'Agenzia e gli atti generali che ne regolano l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto della legge, dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del regolamento generale di amministrazione e contabilità; b. il piano strategico triennale dell'attività dell'Agenzia e i suoi aggiornamenti annuali; c. il bilancio preventivo; d. il bilancio consuntivo. 3. Il Comitato si pronuncia altresì su ogni altra questione che il Presidente ritenga necessario sottoporre al suo esame.
Articolo 6 (Attribuzioni del Consiglio scientifico) 1. Il Consiglio Scientifico ha compiti consultivi e di proposta in materia di programmazione, indirizzo e valutazione dell'attività di formazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione; esamina il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche dell'Agenzia; può elaborare e approvare programmi e progetti di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine allocate nel bilancio dell'Agenzia; approva criteri e indirizzi sulla attribuzione degli incarichi di insegnamento e di ricerca; esprime pareri su ogni questione che gli venga sottoposta dal Presidente. 2. Il parere del Consiglio Scientifico è in ogni caso sentito per la definizione del piano strategico triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 3. Alle riunioni del Consiglio scientifico sono invitati i direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7.	Articolo 6 (Attribuzioni del Consiglio scientifico) 1. Il Consiglio Scientifico ha compiti consultivi e di proposta in materia di programmazione, indirizzo e valutazione dell'attività di formazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione; esamina il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche dell'Agenzia; può elaborare e approvare programmi e progetti di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine allocate nel bilancio dell'Agenzia; approva criteri e indirizzi sulla attribuzione degli incarichi di insegnamento e di ricerca; esprime pareri su ogni questione che gli venga sottoposta dal Presidente. 2. Il parere del Consiglio Scientifico è in ogni caso sentito per la definizione del piano strategico triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 3. Alle riunioni del Consiglio scientifico sono invitati i direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7.

Articolo 7 (Attribuzioni del Presidente)	Articolo 7 (Attribuzioni del Presidente)
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia. Adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni non espressamente assegnati dalle disposizioni della legge e del presente regolamento ad altri organi dell'Agenzia, nel rispetto e in esecuzione dei piani e programmi approvati dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico a norma dei precedenti articoli 5 e 6. 2. Il Presidente in particolare: a. assicura lo svolgimento delle attività istituzionali; b. convoca e presiede il comitato di indirizzo, il consiglio scientifico, e la giunta esecutiva; c. propone al comitato di indirizzo i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia; d. adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza dei direttori delle Scuole di cui all'articolo 13 e dei dirigenti; e. nomina, sentito il Comitato di indirizzo, i dirigenti responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2. 3. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento temporaneo, la presidenza degli organi dell'Agenzia ad un altro membro dello stesso organo.	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia. Adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni non espressamente assegnati dalle disposizioni della legge e del presente regolamento ad altri organi dell'Agenzia, nel rispetto e in esecuzione dei piani e programmi approvati dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico a norma dei precedenti articoli 5 e 6. 2. Il Presidente in particolare: a. assicura lo svolgimento delle attività istituzionali; b. convoca e presiede il comitato di indirizzo, il consiglio scientifico, e la giunta esecutiva; c. propone al comitato di indirizzo i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia; d. adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza dei direttori delle Scuole di cui all'articolo 13 e dei dirigenti; e. nomina, sentito il Comitato di indirizzo, i dirigenti responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2. 3. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento temporaneo, la presidenza degli organi dell'Agenzia ad un altro membro dello stesso organo.

Articolo 8 (Principi generali di organizzazione)	Articolo 8 (Principi generali di organizzazione)
1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dal regolamento generale di amministrazione e contabilità e dai regolamenti interni. 2. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità, adottato dal Comitato di indirizzo su proposta del presidente, è soggetto all'approvazione del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed è, comunque, efficace, entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione, in assenza di rilievi o osservazioni.	1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dal regolamento generale di amministrazione e contabilità e dai regolamenti interni. 2. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità, adottato dal Comitato di indirizzo su proposta del presidente, è inviato alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica e diventa efficace, in assenza di rilievi o osservazioni, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione.

3. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità: regola la convocazione e il funzionamento degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 4; disciplina le modalità e i limiti della delega di poteri del Presidente ai direttori della Scuole e ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 1 e 2; disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di controllo interno e del collegio dei revisori dei conti; definisce modalità e criteri per l'eventuale attribuzione degli incarichi dirigenziali ad estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2; disciplina la gestione finanziaria e la contabilità dell'Agenzia, nel rispetto delle norme legislative che regolano la gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; può dettare ulteriori regole generali sull'organizzazione dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 4. Con regolamenti interni l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, e nel rispetto delle leggi, del presente regolamento e del predetto regolamento generale di amministrazione e contabilità, disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei procedimenti e l'efficienza nella erogazione dei servizi.	3. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità: regola la convocazione e il funzionamento degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 4; disciplina le modalità e i limiti della delega di poteri del Presidente ai direttori della Scuole e ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 1 e 2; disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di controllo interno e del collegio dei revisori dei conti; definisce modalità e criteri per l'eventuale attribuzione degli incarichi dirigenziali ad estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2; disciplina la gestione finanziaria e la contabilità dell'Agenzia, nel rispetto delle norme legislative che regolano la gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; può dettare ulteriori regole generali sull'organizzazione dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 4. Con regolamenti interni l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, e nel rispetto delle leggi, del presente regolamento e del predetto regolamento generale di amministrazione e contabilità, disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei procedimenti e l'efficienza nella erogazione dei servizi.
---	---

Articolo 9 (Coordinamento)	Articolo 9 (Coordinamento)
1. Del coordinamento delle attività dell'Agenzia è responsabile la Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, e dai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 2. L'incarico di componente della Giunta è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi. 2. La Giunta coordina le attività didattiche e di ricerca dell'Agenzia e delle strutture autonome che ne fanno parte; propone al Comitato di indirizzo il piano strategico; propone il	1. Del coordinamento delle attività dell'Agenzia è responsabile la Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, e dai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 2. L'incarico di componente della Giunta è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi. 2. La Giunta coordina le attività didattiche e di ricerca dell'Agenzia e delle strutture autonome che ne fanno parte; propone al Comitato di indirizzo il piano strategico; propone il

programma annuale delle attività dell'Agenzia; formula proposte sulla determinazione di compensi ed indennità, salvo quanto previsto dall'articolo 4; predispone ogni anno il progetto di utilizzazione e ripartizione delle risorse comuni. 3. La Giunta esecutiva, all'uopo integrata dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si riunisce, di norma, ogni trimestre, al fine del coordinamento delle attività delle Scuole di formazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della stessa legge n. 296. In questa veste, essa formula proposte e definisce intese e atti di indirizzo e coordinamento, al fine di raccordare e razionalizzare l'offerta formativa delle Scuole, realizzare le possibili sinergie e conseguire economie di spesa. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, i responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2, partecipano alle riunioni solo a titolo consultivo.	programma annuale delle attività dell'Agenzia; formula proposte sulla determinazione di compensi ed indennità, salvo quanto previsto dall'articolo 4; predispone ogni anno il progetto di utilizzazione e ripartizione delle risorse comuni. 3. La Giunta esecutiva, all'uopo integrata dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si riunisce, di norma, ogni trimestre, al fine del coordinamento delle attività delle Scuole di formazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della stessa legge n. 296. In questa veste, essa formula proposte e definisce intese e atti di indirizzo e coordinamento, al fine di raccordare e razionalizzare l'offerta formativa delle Scuole, realizzare le possibili sinergie e conseguire economie di spesa. 4. Nei casi previsti dal comma precedente, i responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2, partecipano alle riunioni solo a titolo consultivo.
---	---

Articolo 10 (Controllo interno) 1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono istituiti e disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.	Articolo 10 (Controllo interno) 1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono istituiti e disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
--	---

Articolo 11 (Valutazione e accreditamento degli organismi formativi) 1. Con successivo regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno disciplinati i criteri e i requisiti per la valutazione e l'accreditamento degli istituti di formazione e la gestione dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 583, della stessa legge n. 296, e procedure idonee a garantire la trasparenza, il rigore e la imparzialità delle valutazioni e la più ampia informazione sullo svolgimento e i risultati delle attività valutative. Saranno altresì disciplinati i ricorsi e i reclami avverso le iscrizioni o le esclusioni dall'elenco degli	Articolo 11 (Valutazione e accreditamento degli organismi formativi) 1. Con successivo regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno disciplinati i criteri e i requisiti per la valutazione e l'accreditamento degli istituti di formazione e la gestione dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 583, della stessa legge n. 296, e procedure idonee a garantire la trasparenza, il rigore e la imparzialità delle valutazioni e la più ampia informazione sullo svolgimento e i risultati delle attività valutative. Saranno altresì disciplinati i ricorsi e i reclami avverso le iscrizioni o le esclusioni dall'elenco degli
---	---

organismi accreditati, nonché i criteri e le procedure per la iscrizione nel predetto elenco, a richiesta, di organismi di altri Stati dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>m</i>, del presente regolamento. 2. Il disposto dell'articolo articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica a partire dalla data stabilita dal regolamento di cui al comma 1. Tale data è fissata tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle attività di valutazione, accreditamento e formazione dell'elenco previsto dalla medesima disposizione.	organismi accreditati, nonché i criteri e le procedure per la iscrizione nel predetto elenco, a richiesta, di organismi di altri Stati dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>m</i>, del presente regolamento. 2. Il disposto dell'articolo articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica a partire dalla data stabilita dal regolamento di cui al comma 1. Tale data è fissata tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle attività di valutazione, accreditamento e formazione dell'elenco previsto dalla medesima disposizione.
---	---

Articolo 12 <i>(Vigilanza sulle attività di reclutamento e accreditamento)</i> 1. Sulle attività di reclutamento dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>a</i>, del presente Regolamento, e di valutazione e accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>m</i> e <i>l</i>. del medesimo, vigila un Comitato di tre garanti indipendenti. 2. Il Comitato dei Garanti è composto di un Presidente, scelto tra i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché tra gli Avvocati generali dello Stato emeriti, e due membri scelti tra dirigenti dello Stato di prima fascia o equiparati, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, magistrati ordinari o amministrativi. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dalle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato. Durano in carica quattro anni. 3. Le Commissioni di concorso per l'accesso alla dirigenza dello Stato sono nominate dal Presidente dell'Agenzia, previa approvazione del Comitato dei Garanti, sentito il Consiglio Scientifico. 4. Il Comitato dei Garanti decide sui reclami e i	Articolo 12 <i>(Vigilanza sulle attività di reclutamento e accreditamento)</i> 1. Sulle attività di reclutamento dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>a</i>, del presente Regolamento, e di valutazione e accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>m</i> e <i>l</i>. del medesimo, vigila un Comitato di tre garanti indipendenti. 2. Il Comitato dei Garanti è composto di un Presidente, scelto tra i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, e due membri scelti tra dirigenti dello Stato di prima fascia o equiparati, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, magistrati ordinari o amministrativi. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dalle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato. Durano in carica quattro anni. 3. Le Commissioni di concorso per l'accesso alla dirigenza dello Stato sono nominate dal Presidente dell'Agenzia, previa approvazione del Comitato dei Garanti, sentito il Consiglio Scientifico. 4. Il Comitato dei Garanti decide sui reclami e i ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione o
---	--

ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione o esclusione dall'elenco degli organismi di formazione accreditati. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti dell'Agenzia, può audire i dirigenti e chiedere l'esibizione della documentazione da essi detenuta. 6. L'indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti il Comitato dei garanti è stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.	esclusione dall'elenco degli organismi di formazione accreditati. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti dell'Agenzia, può audire i dirigenti e chiedere l'esibizione della documentazione da essi detenuta. 6. L'indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti il Comitato dei garanti è stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
---	---

Articolo 13 (Strutture dell'Agenzia)	Articolo 13 (Strutture dell'Agenzia)
1. Fanno parte dell'Agenzia la Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al comma 4, e le Scuole e gli Istituti autonomi di cui al comma 7. 2. La struttura dell'Agenzia si articola inoltre in aree e uffici. 3. Sono istituite le seguenti strutture organizzative di primo livello: a) area per gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali, le procedure di reclutamento dei dirigenti dello Stato e l'organizzazione delle relative attività, la valutazione dei fabbisogni formativi, la valutazione e l'accreditamento delle strutture formative pubbliche e private; b) area per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione delle metodologie formative, la promozione e lo sviluppo della formazione a distanza, per gli studi, le ricerche, lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni amministrative; c) area per la cooperazione europea e internazionale;	1. Fanno parte dell'Agenzia la Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al comma 4, e le Scuole e gli Istituti autonomi di cui al comma 7. 2. La struttura dell'Agenzia si articola inoltre in aree e uffici. 3. Sono istituite le seguenti strutture organizzative di primo livello: a) area per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione delle metodologie formative, la promozione e lo sviluppo della formazione a distanza, la valutazione dei fabbisogni formativi; la valutazione e l'accreditamento delle strutture formative pubbliche e private; b) area per gli studi, le ricerche, lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni amministrative; c) area per la cooperazione europea e internazionale; d) ufficio per gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali, le procedure di reclutamento dei dirigenti dello Stato e l'organizzazione delle relative attività;

4. Alle dirette dipendenze del presidente dell'Agenzia è posto l'ufficio per il coordinamento delle attività dell'Agenzia, le relazioni e gli eventi istituzionali e la segreteria della presidenza e degli organi collegiali. 5. Nell'ambito dell'Agenzia è istituita la "Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche" (SNAP). Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, la SNAP progetta e gestisce le attività di formazione, iniziale e permanente, dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato italiano, di dirigenti di amministrazioni di Stati stranieri e contribuisce alle attività di studio e ricerca e alle attività internazionali dell'Agenzia. Sulla base di specifiche convenzioni, svolge attività di formazione, iniziale e permanente, di dirigenti delle Regioni che ne facciano richiesta. La sua organizzazione interna e il suo funzionamento sono disciplinati da un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 comma 4. 6. La struttura organizzativa della SNAP comprenderà in ogni caso: a. Un Direttore responsabile delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. sentito il Presidente dell'Agenzia, e scelto tra esperti, dirigenti pubblici di prima fascia o equiparati, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di elevata competenza ed esperienza, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa; l'incarico ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta; b. Un comitato Didattico formato di dirigenti pubblici di prima fascia o equiparati, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati dello Stato ed esperti, di elevata competenza ed esperienza; il Comitato Didattico collabora con il Direttore nella organizzazione e gestione delle attività didattiche e scientifiche della Scuola e dei tirocini formativi in Italia e all'estero. 7. In fase di prima applicazione, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al	e) ufficio per il coordinamento delle attività dell'Agenzia, le relazioni e gli eventi istituzionali, e la segreteria della presidenza e degli organi collegiali. 4. Nell'ambito dell'Agenzia è istituita la "Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche" (SNAP). Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, la SNAP progetta e gestisce le attività di formazione, iniziale e permanente, dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato italiano, di dirigenti di amministrazioni di Stati stranieri e contribuisce alle attività di studio e ricerca e alle attività internazionali dell'Agenzia. Sulla base di specifiche convenzioni, svolge attività di formazione, iniziale e permanente, di dirigenti delle Regioni che ne facciano richiesta. La sua organizzazione interna e il suo funzionamento sono disciplinati da un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 comma 4. 5. La struttura organizzativa della SNAP comprenderà in ogni caso: a. Un Direttore responsabile delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. sentito il Presidente dell'Agenzia, e scelto tra esperti, alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di elevata competenza ed esperienza, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa; l'incarico ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta; b. Un comitato Didattico formato di alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati dello Stato ed esperti, di elevata competenza ed esperienza; il Comitato Didattico collabora con il Direttore nella organizzazione e gestione delle attività didattiche e scientifiche della Scuola e dei tirocini formativi in Italia e all'estero. 6. In fase di prima applicazione, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
---	--

comma 4, la struttura didattica della SNAP corrisponde a quella, in essere, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 8. L'Istituto diplomatico, la SSAI e la SSEF hanno autonomia organizzativa. Il personale in servizio presso tali strutture mantiene il proprio inquadramento, rispettivamente, nei ruoli del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvedono altresì alla corresponsione dei relativi trattamenti economici. Esso non è considerato nella dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1. Rimangono parimenti a carico delle predette Amministrazioni gli oneri finanziari e la gestione amministrativa del personale di cui al presente comma. 9. I Direttori della SSAI e della SSEF sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Presidente dell'Agenzia. Per la nomina del Direttore dell'Istituto Diplomatico, il parere del Presidente dell'Agenzia integra le modalità stabilite all'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 e successive modificazioni. I comitati didattici, comunque denominati, che coadiuvano i direttori, e gli altri organi della predette strutture sono composti e nominati secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma seguente. Fino all'entrata in vigore degli stessi, continuano ad applicarsi le norme vigenti. 10. Nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, sentita la Giunta esecutiva dell'Agenzia, ciascuna delle strutture autonome di cui al comma 7 approva entro il 31 dicembre 2007 un proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti non incompatibili con le disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, e successive modificazioni.	comma 4, la struttura didattica della SNAP corrisponde a quella, in essere, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 7. L'Istituto diplomatico, la SSAI e la SSEF hanno autonomia organizzativa. Il personale in servizio presso tali strutture mantiene il proprio inquadramento, rispettivamente, nei ruoli del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvedono altresì alla corresponsione dei relativi trattamenti economici. Esso non è considerato nella dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1. Rimangono parimenti a carico delle predette Amministrazioni gli oneri finanziari e la gestione amministrativa del personale di cui al presente comma. 8. I Direttori della SSAI e della SSEF sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Presidente dell'Agenzia. Per la nomina del Direttore dell'Istituto Diplomatico, il parere del Presidente dell'Agenzia integra le modalità stabilite all'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 e successive modificazioni. I comitati didattici, comunque denominati, che coadiuvano i direttori, e gli altri organi della predette strutture sono composti e nominati secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma seguente. Fino all'entrata in vigore degli stessi, continuano ad applicarsi le norme vigenti. 9. Nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, sentita la Giunta esecutiva dell'Agenzia, ciascuna delle strutture autonome di cui al comma 7 approva entro il 31 dicembre 2007 un proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti non incompatibili con le disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, e successive modificazioni.
---	--

11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle strutture di cui al comma 7, nell'ambito delle proprie specifiche rispettive competenze, continua ad essere affidata la formazione dei dipendenti dei Ministeri, rispettivamente, degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché delle Agenzie sottoposte alla loro vigilanza, anche in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 583, della medesima legge. Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, come definiti dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico, esse collaborano altresì all'attività di formazione, di studio, di ricerca e alle altre attività dell'Agenzia, inclusa la formazione dei dirigenti e funzionari pubblici europei ed extraeuropei. 12. Il direttore della SNAP e i membri del Comitato didattico, se in servizio presso istituzioni, amministrazioni o enti pubblici, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. A domanda, sono collocati fuori ruolo. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 13. Salvo che sia diversamente disposto dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai direttori delle strutture autonome di cui al comma 7 e agli organi direttivi che li coadiuvano nello svolgimento delle loro funzioni. 14. Salvo quanto previsto dal comma 11, gli emolumenti corrisposti dall'Agenzia e dalle sue strutture autonome, di cui all'articolo 13, comma 7, ai componenti il Comitato didattico della SNAP e ai componenti i corrispondenti organi delle predette strutture autonome non potranno in nessun caso superare gli emolumenti spettanti ai professori universitari ordinari a tempo pieno inquadrati nell'ultima classe di stipendio.	10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle strutture di cui al comma 7, nell'ambito delle proprie specifiche rispettive competenze, continua ad essere affidata la formazione dei dipendenti dei Ministeri, rispettivamente, degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché delle Agenzie sottoposte alla loro vigilanza, anche in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 583, della medesima legge. Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, come definiti dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico, esse collaborano altresì all'attività di formazione, di studio, di ricerca e alle altre attività dell'Agenzia, inclusa la formazione dei dirigenti e funzionari pubblici europei ed extraeuropei. 11. Il direttore della SNAP e i membri del Comitato didattico, se in servizio presso istituzioni, amministrazioni o enti pubblici, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. A domanda, sono collocati fuori ruolo. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 12. Salvo che sia diversamente disposto dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai direttori delle strutture autonome di cui al comma 7 e agli organi direttivi che li coadiuvano nello svolgimento delle loro funzioni. 13. Salvo quanto previsto dal comma 11, gli emolumenti corrisposti dall'Agenzia e dalle sue strutture autonome, di cui all'articolo 13, comma 7, ai componenti il Comitato didattico della SNAP e ai componenti i corrispondenti organi delle predette strutture autonome non potranno in nessun caso superare gli emolumenti spettanti ai professori universitari ordinari a tempo pieno inquadrati nell'ultima classe di stipendio.
--	--

Articolo 14 (<i>Dirigenti dell'Agenzia</i>) 1. I dirigenti dell'Agenzia: a. curano l'attuazione dei programmi dell'Agenzia, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, ed esercitando i relativi poteri di spesa; b. formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente, alla Giunta esecutiva e al Comitato di indirizzo; c. dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; d. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate ai propri uffici. 2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o equiparata, o a dirigenti degli organismi di cui all'articolo 15, comma 9. Possono essere altresì attribuiti ad estranei all'amministrazione, nei limiti, con le modalità e con i criteri stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi e dal regolamento generale di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 2. 3. I dirigenti dell'Agenzia appartenenti ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio sono collocati fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico presso l'Agenzia.	Articolo 14 (<i>Dirigenti dell'Agenzia</i>) 1. I dirigenti dell'Agenzia: a. curano l'attuazione dei programmi dell'Agenzia, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, ed esercitando i relativi poteri di spesa; b. formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente, alla Giunta esecutiva e al Comitato di indirizzo; c. dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; d. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate ai propri uffici. 2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o equiparata, o a dirigenti degli organismi di cui all'articolo 15, comma 9. Possono essere altresì attribuiti ad estranei all'amministrazione, nei limiti, con le modalità e con i criteri stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi e dal regolamento generale di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 2. 3. I dirigenti dell'Agenzia appartenenti ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio sono collocati fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico presso l'Agenzia.
Articolo 15 (<i>Personale</i>) 1. In prima attuazione, la dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia, comprensivo del personale della SNAP, è provvisoriamente determinata dal Comitato di indirizzo entro il limite massimo complessivamente determinato per la SSPA dall'articolo 10 del DPCM 24 marzo 1995, n. 207, con annessa tabella A: con la medesima delibera, il Comitato di indirizzo provvede a ripartire la predetta dotazione complessiva tra il personale dei livelli e della qualifica dirigenziale. Tale dotazione non comprende il	Articolo 15 (<i>Personale</i>) 1. In prima attuazione, la dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia, comprensivo del personale della SNAP, è provvisoriamente determinata dal Comitato di indirizzo entro il limite massimo complessivamente determinato per la SSPA dall'articolo 10 del DPCM 24 marzo 1995, n. 207, con annessa tabella A: con la medesima delibera, il Comitato di indirizzo provvede a ripartire la predetta dotazione complessiva tra il personale dei livelli e della qualifica dirigenziale. Tale dotazione non comprende il

personale della SSAI, della SSEF e dell'Istituto diplomatico, per il quale si applica il disposto dell'articolo 13, comma 7. 2. Per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia dall'articolo 1, commi 581 e 583 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comitato di indirizzo potrà formulare motivata richiesta di un aumento della dotazione complessiva provvisoria stabilita dal comma 1, in misura comunque non superiore al venticinque per cento, dimostrandone la sostenibilità in relazione alle risorse finanziarie assegnate. Sulla richiesta decide con proprio decreto il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, autorizzando o meno, in tutto o in parte, l'aumento richiesto. Il Comitato di indirizzo provvede conseguentemente a ripartire la dotazione organica definitiva tra il personale dei livelli e della qualifiche dirigenziali, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. 3. Alla copertura della dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia di cui ai commi precedenti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio, mediante: a) il personale di cui ai commi 6, 9 e 11; b) trasferimento, secondo le disposizioni vigenti, di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche; c) concorsi pubblici.	personale della SSAI, della SSEF e dell'Istituto diplomatico, per il quale si applica il disposto dell'articolo 13, comma 7. 2. Per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia dall'articolo 1, commi 581 e 583 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comitato di indirizzo potrà formulare motivata richiesta di un aumento della dotazione complessiva provvisoria stabilita dal comma 1, in misura comunque non superiore al venticinque per cento, dimostrandone la sostenibilità in relazione alle risorse finanziarie assegnate. Sulla richiesta decide con proprio decreto il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, autorizzando o meno, in tutto o in parte, l'aumento richiesto. Il Comitato di indirizzo provvede conseguentemente a ripartire la dotazione organica definitiva tra il personale dei livelli e della qualifiche dirigenziali, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. 3. Alla copertura della dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia di cui ai commi precedenti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio, mediante: a) il personale di cui ai commi 6, 9 e 11; b) trasferimento, secondo le disposizioni vigenti, di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche; c) concorsi pubblici. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine al personale dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il regime giuridico, la classificazione professionale ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Agenzia sono stabiliti dai CCNL del comparto di contrattazione collettiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Area VIII di contrattazione della dirigenza, salva diversa determinazione adottata mediante gli accordi previsti dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
---	--

4. L'Agenzia può avvalersi di un contingente di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o collocato fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'Agenzia, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti. Nei limiti di bilancio, l'Agenzia può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8, comma 4. 5. Fermo restando il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione del presente regolamento sono trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'Agenzia subentra fino alla scadenza nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato in atto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 6. L'opzione prevista dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009, salvo che l'Agenzia non autorizzi il trasferimento anticipato dell'interessato ad altro ufficio della Presidenza del Consiglio. 7. Il personale che abbia esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, resta in servizio presso l'Agenzia, in posizione di comando, anche dopo il 31 dicembre 2008, a richiesta	5. L'Agenzia può avvalersi di un contingente di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o collocato fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'Agenzia, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti. Nei limiti di bilancio, l'Agenzia può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8, comma 4. 6. Fermo restando il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione del presente regolamento sono trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'Agenzia subentra fino alla scadenza nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato in atto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 7. L'opzione prevista dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009, salvo che l'Agenzia non autorizzi il trasferimento anticipato dell'interessato ad altro ufficio della Presidenza del Consiglio.. 8. Il personale che abbia esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, resta in servizio presso l'Agenzia, in posizione di comando, anche dopo il 31 dicembre 2008, a richiesta
---	--

dell'Agenzia, e salvo il consenso dell'interessato. 8. Sono altresì trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia stessa; i dipendenti degli organismi oggetto di scorporo possono optare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la permanenza nell'attuale organismo di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di equiparazione tra le figure professionali ricoperte da detti dipendenti presso gli organismi di provenienza e quelle di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia. 9. Al personale trasferito nel ruolo dell'Agenzia ai sensi dei commi 5 e 9 è garantito un trattamento economico di carattere fisso e continuativo non inferiore a quello in godimento presso le strutture di provenienza 10. I dipendenti del ruolo dell'Agenzia, anche con qualifica dirigenziale, qualora già appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 31 dicembre 2006, possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio. 11. I comandi, i distacchi, le assegnazioni e i collocamenti fuori ruolo di personale di altre amministrazioni, enti, istituzioni e società a capitale pubblico presso la Presidenza del	dell'Agenzia, e salvo il consenso dell'interessato. 9. Sono altresì trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia stessa; i dipendenti degli organismi oggetto di scorporo possono optare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la permanenza nell'attuale organismo di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di equiparazione tra le figure professionali ricoperte da detti dipendenti presso gli organismi di provenienza e quelle di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia. 10. Al personale trasferito nel ruolo dell'Agenzia ai sensi dei commi 5 e 9 è garantito un trattamento economico di carattere fisso e continuativo non inferiore a quello in godimento presso le strutture di provenienza. 11. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, inquadrati nel ruolo dell'Agenzia possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio. Parimenti, i dipendenti anche con qualifica dirigenziale, inquadrati nei ruoli della Presidenza del Consiglio possono essere trasferiti, con il loro consenso, all'Agenzia, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio. 12. I comandi, i distacchi, le assegnazioni e i collocamenti fuori ruolo di personale di altre amministrazioni, enti, istituzioni e società a capitale pubblico presso la Presidenza del Consiglio, in corso presso la Scuola superiore
---	---

Consiglio, in corso presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2006, restano in essere nei confronti della Agenzia, che succede alla Scuola superiore nei relativi rapporti giuridici ed economici, fino alla loro naturale scadenza. 2. L'Agenzia può utilizzare personale in posizione di comando, distacco, assegnazione e collocamento fuori ruolo proveniente da altre amministrazioni, enti, istituzioni o società a capitale pubblico.	della Pubblica Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in essere nei confronti della Agenzia, che succede alla Scuola superiore nei relativi rapporti giuridici ed economici, fino alla loro naturale scadenza. All'Agenzia si applicano le disposizioni sui comandi, i distacchi, le assegnazioni e i collocamenti fuori ruolo da altre amministrazioni, enti, istituzioni o società a capitale pubblico presso dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le disposizioni degli articoli 32, comma 2, 33 e 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e degli articoli 9 e 9 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
--	---

Articolo 16 (Incarichi e attività didattica, di studio e ricerca)	Articolo 16 (Incarichi e attività didattica, di studio e ricerca)
1. L'Agenzia e le Scuole o Istituti di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, si avvalgono, tramite contratti a tempo determinato o a prestazione professionale, di docenti ed esperti di alta qualificazione per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche, seminariali, di studio e ricerca, di consulenza e assistenza tecnica nella promozione e sperimentazione delle innovazioni., nonché per la formazione dei Comitati didattici, che coadiuvano il direttore di ciascuna Scuola. 2. Il personale di cui al comma 1 è retribuito in relazione allo svolgimento effettivo degli incarichi. Esso è scelto tra professori universitari ed esperti, italiani o stranieri, dirigenti di amministrazioni pubbliche o equiparati, dirigenti di aziende private o di organizzazioni internazionali, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline oggetto di ricerca o insegnamento. 3. Per il supporto alle attività didattiche, di studio e ricerca, e per le attività tutoriali, l'Agenzia si avvale di un contingente massimo	1. L'Agenzia e le Scuole o Istituti di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, si avvalgono, tramite contratti a tempo determinato o a prestazione professionale, di docenti ed esperti di alta qualificazione per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche, seminariali, di studio e ricerca, di consulenza e assistenza tecnica nella promozione e sperimentazione delle innovazioni., nonché per la formazione dei Comitati didattici, che coadiuvano il direttore di ciascuna Scuola. 2. Il personale di cui al comma 1 è retribuito in relazione allo svolgimento effettivo degli incarichi. Esso è scelto tra professori universitari ed esperti, italiani o stranieri, dirigenti di amministrazioni pubbliche o equiparati, dirigenti di aziende private o di organizzazioni internazionali, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline oggetto di ricerca o insegnamento. 3. Per il supporto alle attività didattiche, di studio e ricerca, e per le attività tutoriali, l'Agenzia si avvale di un contingente massimo

di quaranta esperti selezionati , con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo comma 4, fra soggetti, anche in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano possesso del titolo di dottore di ricerca o di specifici requisiti di carattere culturale negli ambiti disciplinari rilevanti ai fini delle suddette attività e nel settore della formazione; i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa per la durata dell'incarico. Al concorso possono partecipare cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di età non superiore a trentacinque anni, in possesso dei titoli o requisiti indicati nel bando e idonei a provarne la preparazione e competenza. L'incarico di esperto è attribuito per tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre. 4. Le attività didattiche e scientifiche dell'Agenzia, le modalità di conferimento e valutazione degli incarichi e i relativi compensi sono disciplinati con regolamento interno, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, sentito il Consiglio scientifico.. 5. In fase di prima applicazione, del Comitato didattico della SNAP e dei corrispondenti organi della SSEF e della SSAI, comunque denominati, fanno parte, a domanda, fino alla scadenza dei relativi contratti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i docenti della SSPA, della SSEF e della SSAI in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 381. 6. Del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 28 settembre 2000, n. 301, continuano a far parte esclusivamente i docenti ed i ricercatori della SSEF inquadrati a tempo indeterminato; lo stesso non può essere integrato con la nomina di nuovi docenti o ricercatori, neanche nei casi di cessazione dal servizio. Tutti gli altri docenti appartenenti al ruolo medesimo sono riassorbiti dalle amministrazioni di provenienza, anche in soprannumero. I predetti ricercatori possono	di quaranta esperti selezionati , con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo comma 4, fra soggetti, anche in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano possesso del titolo di dottore di ricerca o di specifici requisiti di carattere culturale negli ambiti disciplinari rilevanti ai fini delle suddette attività e nel settore della formazione; i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa per la durata dell'incarico. Al concorso possono partecipare cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di età non superiore a trentacinque anni, in possesso dei titoli o requisiti indicati nel bando e idonei a provarne la preparazione e competenza. L'incarico di esperto è attribuito per tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre. 4. Le attività didattiche e scientifiche dell'Agenzia, le modalità di conferimento e valutazione degli incarichi e i relativi compensi sono disciplinati con regolamento interno, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, sentito il Consiglio scientifico.. 5. In fase di prima applicazione, del Comitato didattico della SNAP e dei corrispondenti organi della SSEF e della SSAI, comunque denominati, fanno parte, a domanda, fino alla scadenza dei relativi contratti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i docenti della SSPA, della SSEF e della SSAI in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.381. 6. Il ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministro delle Finanze 28 settembre 2000, n. 301, è trasformato in ruolo ad esaurimento. Ne fanno parte i soli docenti della SSEF inquadrati a tempo indeterminato, e fino a che prestino effettivamente servizio. Tutti gli altri sono riassorbiti dalle amministrazioni di provenienza, anche in soprannumero
--	---

partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università.	
---	--

	Articolo 17 (Formez) 1. Le strutture, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali dedicati o comunque impiegati dal Formez nel corso dell'anno 2006 per le attività di cui all'art. 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite all'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 585, capoverso e lettera e, della stessa legge, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Ai sensi del comma precedente sono in ogni caso trasferite all'Agenzia le strutture e le risorse del Formez impiegate per le attività o finalità, elencate nell'articolo 2 del presente regolamento, tra cui le strutture e risorse comunque utilizzate nel corso dell'anno 2006 per le attività di: a. studio, ricerca, sviluppo, promozione e sperimentazione delle innovazioni amministrative; b. consulenza e assistenza alle amministrazioni dello Stato per l'attuazione delle riforme; c. diffusione della qualità nelle amministrazioni pubbliche e benchmarking; d. cooperazione internazionale, consulenza e assistenza alle amministrazioni di Stati stranieri per l'attuazione delle riforme; e. analisi dei fabbisogni formativi e certificazione delle attività formative. 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione del Formez è definita nei seguenti termini: a. fornisce assistenza alle amministrazioni regionali e locali per il supporto alle attività di promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori e di cambiamento organizzativo connesse alla realizzazione di riforme e di piani e programmi nazionali e comunitari; b. realizza attività di cooperazione internazionale decentrata nel campo dell'assistenza alle amministrazioni regionali
--	---

	e locali anche attraverso la partecipazione a programmi nazionali, comunitari e internazionali; c. realizza attività di informazione e comunicazione pubblica, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie telematiche e televisive, rivolte alle amministrazioni regionali e locali nonché ai cittadini e agli utenti dei servizi pubblici; d. svolge ulteriori attività di assistenza alle amministrazioni regionali e locali, affidate tramite convenzioni dal Dipartimento della funzione pubblica, da amministrazioni regionali e locali, o da loro associazioni, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati.
--	--

Articolo 17 (Istituto Diplomatico)	Articolo 18 (Istituto Diplomatico)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione dell'Istituto Diplomatico è definita nei seguenti termini: a) l'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con la competente Direzione generale. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, cura il corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, ed il corso di aggiornamento, della durata complessiva di almeno sei mesi, per i funzionari richiamati a Roma dopo il primo periodo di servizio all'estero. b) Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali c) Presso l'istituto diplomatico possono altresì	1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione dell'Istituto Diplomatico è definita nei seguenti termini: a) l'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con la competente Direzione generale. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, cura il corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, ed il corso di aggiornamento, della durata complessiva di almeno sei mesi, per i funzionari richiamati a Roma dopo il primo periodo di servizio all'estero. b) Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali c) Presso l'istituto diplomatico possono altresì

essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli Esteri. d) L'Istituto Diplomatico concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, l'Istituto diplomatico può, in particolare, essere incaricato di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi <i>b, d, i, j, n, o</i>, ed all'art. 13, comma 10. 2. A far data dall'entrata in vigore del regolamento interno di cui all'art. 13, comma 9 del presente Regolamento, sono abrogati gli articoli 88, 89, 90, 91, 92 e 102 del DPR n. 18 del 1967 e si provvede alle opportune modifiche all'art. 107 del predetto decreto.	essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli Esteri. d) L'Istituto Diplomatico concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, l'Istituto diplomatico può, in particolare, essere incaricato di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi <i>b, d, i, j, n, o</i>, ed all'art. 13, comma 10. 2. A far data dall'entrata in vigore del regolamento interno di cui all'art. 13, comma 9 del presente Regolamento, sono abrogati gli articoli 88, 89, 90, 91, 92 e 102 del DPR n. 18 del 1967 e si provvede alle opportune modifiche all'art. 107 del predetto decreto.
--	--

Articolo 18 (<i>Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno</i>)	Articolo 19 (<i>Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno</i>)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b), della legge 27/12/2006 n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno è definita nei seguenti termini: a) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno provvede alla formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale della carriera prefettizia e del rimanente personale contrattualizzato del Ministero dell'Interno. In particolare, organizza e provvede al biennio di perfezionamento dei consiglieri di prefettura che abbiano superato il concorso di ingresso, nonché al corso per l'accesso alla qualifica di vice prefetto; b) provvede inoltre alla formazione, iniziale e permanente, dei segretari generali delle Comunità montane e, su richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, alla formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale; c) svolge attività, per i settori aventi attinenza con le attribuzioni dell'Amministrazione dell'Interno, in favore del personale di altre	1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b) , della legge 27/12/2006 n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno è definita nei seguenti termini: a) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno provvede alla formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale della carriera prefettizia e del rimanente personale contrattualizzato del Ministero dell'Interno. In particolare, organizza e provvede al biennio di perfezionamento dei consiglieri di prefettura che abbiano superato il concorso di ingresso, nonché al corso per l'accesso alla qualifica di vice prefetto; b) provvede inoltre alla formazione, iniziale e permanente, dei segretari generali delle Comunità montane e, su richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, alla formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale; c) svolge attività, per i settori aventi attinenza con le attribuzioni dell'Amministrazione dell'Interno, in favore del personale di altre

Amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'Alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerche e studio; d) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno può, in particolare, essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma <i>d, i, j n e o</i>, ed all'articolo 13, comma 10.	Amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'Alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerche e studio; d) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno può, in particolare, essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma <i>d, i, j n e o</i>, ed all'articolo 13, comma 10.
--	--

Articolo 19 (Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze)	Articolo 20 (Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze è definita nei seguenti termini: a) provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia; b) cura la formazione e la preparazione di neolaureati ed aspiranti all'accesso nell'amministrazione dell'economia e delle finanze ; c) cura a preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, nelle tematiche fiscali; d) provvede alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze; realizza e gestisce il servizio di documentazione tributaria "Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (Ce.r.d.e.f.)" e della rivista "Tributi"; e) concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia; nel quadro dei programmi	1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze è definita nei seguenti termini: a) provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia; b) cura la formazione e la preparazione di neolaureati ed aspiranti all'accesso nell'amministrazione dell'economia e delle finanze ; c) cura a preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, nelle tematiche fiscali; d) provvede alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze; realizza e gestisce il servizio di documentazione tributaria "Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (Ce.r.d.e.f.)" e della rivista "Tributi"; e) concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia; nel quadro dei programmi

dell'Agenzia, può essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi <i>d, i, j, n e o</i> ed all'art. 13, comma 10.	dell'Agenzia, può essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi <i>d, i, j, n e o</i> ed all'art. 13, comma 10.
---	---

Articolo 20 (Bilancio)	Articolo 21 (Bilancio)
1. Entro il 20 settembre di ciascun anno, il Presidente dell'Agenzia trasmette al Ministro vigilante il programma delle attività per l'anno solare successivo, approvato dal Comitato di indirizzo, in coerenza con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria, con gli indirizzi del Ministro vigilante e con il programma triennale e i suoi aggiornamenti. 2. Nel programma possono essere previste attività dell'Agenzia, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati. 3. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, il Presidente, previa approvazione della Giunta esecutiva, in coerenza con il programma annuale, ripartisce le risorse finanziarie tra le diverse strutture dell'Agenzia. 4. E' in ogni caso assicurato alle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, per l'esercizio 2008, un ammontare di risorse non inferiore a quello ad esse assegnato in base al bilancio dello Stato e alla legge finanziaria per il 2007. Per l'Istituto Diplomatico e per la SSAI si terrà conto, se superiore, dell'ammontare delle risorse assegnate per il loro funzionamento nell'esercizio 2006, quali risultanti dai bilanci consuntivi dei relativi Ministeri. 5. Il disposto del comma precedente, si applica anche negli anni successivi al 2008, salve diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie annuali. Incrementi delle risorse di	1. Entro il 20 settembre di ciascun anno, il Presidente dell'Agenzia trasmette al Ministro vigilante il programma delle attività per l'anno solare successivo, approvato dal Comitato di indirizzo, in coerenza con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria, con gli indirizzi del Ministro vigilante e con il programma triennale e i suoi aggiornamenti. 2. Nel programma possono essere previste attività dell'Agenzia, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati. 3. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, il Presidente, previa approvazione della Giunta esecutiva, in coerenza con il programma annuale, ripartisce le risorse finanziarie tra le diverse strutture dell'Agenzia. 4. E' in ogni caso assicurato alle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, per l'esercizio 2008, un ammontare di risorse non inferiore a quello ad esse assegnato in base al bilancio dello Stato e alla legge finanziaria per il 2007. Per l'Istituto Diplomatico e per la SSAI si terrà conto, se superiore, dell'ammontare delle risorse assegnate per il loro funzionamento nell'esercizio 2006, quali risultanti dai bilanci consuntivi dei relativi Ministeri. 5. Il disposto del comma precedente, si applica anche negli anni successivi al 2008, salve diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie annuali. Incrementi delle risorse di

cui al comma precedente potranno essere previsti, in relazione alle effettive necessità di ciascuna struttura, agli eventuali accresciuti compiti, al contributo da ciascuna di esse fornito alle attività comuni dell'Agenzia.	cui al comma precedente potranno essere previsti, in relazione alle effettive necessità di ciascuna struttura, agli eventuali accresciuti compiti, al contributo da ciascuna di esse fornito alle attività comuni dell'Agenzia.
6. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei Conti.	6. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

Articolo 21 (<i>Risorse finanziarie</i>)	Articolo 22 (<i>Risorse finanziarie</i>)
1. A norma dell'articolo 1, comma 580, e 585, capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia ha autonomia contabile, e provvede all'esercizio delle proprie attività: a) con le risorse derivanti dal riordinamento degli strumenti di finanziamento delle strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, operanti nel campo della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come determinate nel bilancio consuntivo per l'esercizio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, incrementate di una percentuale pari al tasso di inflazione programmata per l'esercizio in corso; b) con uno stanziamento determinato annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa. 2. Le risorse di cui al comma precedente sono iscritte in apposita Unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 580-586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il bilancio dell'Agenzia è soggetto al controllo consuntivo della Corte dei Conti ed è annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	1. A norma dell'articolo 1, comma 580, e 585, capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia ha autonomia contabile, e provvede all'esercizio delle proprie attività: a) con le risorse derivanti dal riordinamento degli strumenti di finanziamento delle strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, operanti nel campo della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, come determinate nel bilancio consuntivo per l'esercizio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, incrementate di una percentuale pari al tasso di inflazione programmata per l'esercizio in corso; b) con uno stanziamento determinato annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa. 2. Le risorse di cui al comma precedente sono iscritte in apposita Unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 580-586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il bilancio dell'Agenzia è soggetto al controllo consuntivo della Corte dei Conti ed è annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Concorrono al finanziamento delle attività dell'Agenzia le somme da essa introitate a corrispettivo di attività di formazione o di ricerca svolte in regime di convenzione o derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari, a norma dell' articolo 22, comma 2. 5. Ai sensi dell' art. 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano a carico dei Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, e dell'Economia e delle Finanze le spese per il personale delle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, e le spese per il mantenimento delle relative sedi: ad esse si provvede con stanziamenti iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione in misura non inferiore alle spese risultanti dal consuntivo per l'esercizio 2006. 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai fini di cui al comma 1, sono comunque attribuite all'Agenzia, al netto dei risparmi indicati dal successivo comma 7, le risorse finanziarie stanziare o assegnate o comunque messe a qualunque titolo a disposizione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, dell'Istituto diplomatico e della Scuola Superiore dell'Interno, diverse da quelle disciplinate dal precedente comma 5, nonché una somma pari agli oneri sostenuti dalla Presidenza del Consiglio, a qualunque titolo, per il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 7. Sull'ammontare delle risorse determinate a norma dei commi precedenti verrà apportata una riduzione pari a 6 milioni di euro, in ragione d'anno, ai sensi dell' articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	4. Concorrono al finanziamento delle attività dell'Agenzia le somme da essa introitate a corrispettivo di attività di formazione o di ricerca svolte in regime di convenzione o derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari, a norma dell' articolo 21, comma 2. 5. Ai sensi dell' art. 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano a carico dei Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, e dell'Economia e delle Finanze le spese per il personale delle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, e le spese per il mantenimento delle relative sedi: ad esse si provvede con stanziamenti iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione in misura non inferiore alle spese risultanti dal consuntivo per l'esercizio 2006. 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai fini di cui al comma 1, sono comunque attribuite all'Agenzia, al netto dei risparmi indicati dal successivo comma 7, le risorse finanziarie stanziare o assegnate o comunque messe a qualunque titolo a disposizione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, dell'Istituto diplomatico e della Scuola Superiore dell'Interno, diverse da quelle disciplinate dal precedente comma 5, nonché una somma pari agli oneri sostenuti dalla Presidenza del Consiglio, a qualunque titolo, per il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 7. Sull'ammontare delle risorse determinate a norma dei commi precedenti verrà apportata una riduzione di 5 milioni di euro, in ragione d'anno, ai sensi dell' articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla riduzione complessiva di 6 milioni, prevista dalla medesima disposizione, concorrerà, altresì, per 1 milione di euro una corrispondente riduzione del contributo dello Stato al funzionamento del Fornez, iscritto nella tabella C della legge finanziaria, come ridefinito ai sensi del comma 1.
---	---

Articolo 22 (Disposizioni finanziarie transitorie per il triennio 2008-2010)	Articolo 23 (Disposizioni finanziarie transitorie per il triennio 2008-2010)
1. In fase di prima applicazione, e comunque per gli esercizi finanziari 2008-2010, le risorse di cui al precedente articolo 22, comma 1, sono costituite con il trasferimento all' Unità Previsionale di Base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell' articolo 22, comma 2, degli stanziamenti: a) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSPA, iscritti nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "D.P.R. n. 701 del 1977- Approvazione del regolamento di esecuzione del DPR 21 aprile 1972 , n. 472, sul riordinamento e potenziamento della SSPA" (U.P.B: 12.1.2.15 – Scuola superiore della P.A. , cap. 5217 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze); b) corrispondenti agli oneri sostenuti dalla Presidenza del Consiglio nell'anno 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il personale e per il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; c) assegnati al Formez per le attività e i compiti attinenti alla formazione, allo studio ed alla ricerca pari al 15% dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "Decreto legislativo n. 285 del 1999 – Riordino del Centro di Formazione e Studi (Formez)" (U.P.B. 12.1.2.12 – Formez - cap. 5200 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze); d) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSEF iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "Decreto legislativo n. 287 del 1999 – Riordino della SSPA" (U.P.B. 6.1.2.13 – Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, capitolo 3935 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché gli stanziamenti iscritti ai capitoli 3936, 7805 e 7294 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle spese di cui al comma 5 dell'articolo 22;	1. In fase di prima applicazione, e comunque per gli esercizi finanziari 2008-2010, le risorse di cui al precedente articolo 22, comma 1, sono costituite con il trasferimento all' Unità Previsionale di Base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell' articolo 22, comma 2, degli stanziamenti: a) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSPA, iscritti nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "D.P.R. n. 701 del 1977- Approvazione del regolamento di esecuzione del DPR 21 aprile 1972 , n. 472, sul riordinamento e potenziamento della SSPA" (U.P.B: 12.1.2.15 – Scuola superiore della P.A. , cap. 5217 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze); b) corrispondenti agli oneri sostenuti dalla Presidenza del Consiglio nell'anno 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il personale e per il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; c) assegnati al Formez per le attività e i compiti di cui al predetto articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra cui una quota pari al 75% dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "Decreto legislativo n. 285 del 1999 – Riordino del Centro di Formazione e Studi (Formez)" (U.P.B. 12.1.2.12 – Formez - cap. 5200 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze); d) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSEF iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce "Decreto legislativo n. 287 del 1999 – Riordino della SSPA" (U.P.B. 6.1.2.13 – Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, capitolo 3935 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché gli stanziamenti iscritti ai capitoli 3936, 7805 e 7294 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle spese di cui al comma 5 dell'articolo 22;

e) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero degli Affari Esteri nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento dell'Istituto Diplomatico, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 21, comma 5; f) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero dell'Interno nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 21, comma 5; g) per il finanziamento delle spese per la gestione dei corsi-concorso annuali, in misura pari a quella a questo titolo iscritta al cap. 5217 del bilancio consuntivo del Ministero per l'Economia e le Finanze per l'anno 2006, incrementato in misura pari al tasso di inflazione programmata per il 2007; h) per la formazione permanente dei dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato, nella misura determinata annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa. 2. Sulle risorse determinate a norma dei precedenti commi, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verrà applicata per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 la riduzione prevista dall'articolo 21, comma 7.	e) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero degli Affari Esteri nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento dell'Istituto Diplomatico, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 22, comma 5; f) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero dell'Interno nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 22, comma 5; g) per il finanziamento delle spese per la gestione dei corsi-concorso annuali, in misura pari a quella a questo titolo iscritta al cap. 5217 del bilancio consuntivo del Ministero per l'Economia e le Finanze per l'anno 2006, incrementato in misura pari al tasso di inflazione programmata per il 2007; h) per la formazione permanente dei dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato, nella misura determinata annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa. 2. Sulle risorse determinate a norma dei precedenti commi, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verrà applicata, per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, la riduzione prevista dall'articolo 22, comma 7.
--	---

Articolo 23 <i>(Disposizioni finanziarie transitorie per l'esercizio 2007)</i> 1. Dal momento della costituzione dei suoi organi a norma del presente Regolamento, l'Agenzia subentra alla Scuola superiore della	Articolo 24 <i>(Disposizioni finanziarie transitorie per l'esercizio 2007)</i> 1. Dal momento della costituzione dei suoi organi a norma del presente Regolamento, l'Agenzia subentra alla Scuola superiore della
---	---

pubblica amministrazione nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Essa è, contestualmente, soppressa. Le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia. 2. A decorrere dalla medesima data, sono, altresì, trasferite all'Agenzia le risorse di cui al comma 1, lettere <i>a, b, c, d, e, f, g</i>, dell'articolo 22, comma 1, nonché quelle iscritte nei bilanci delle Amministrazioni interessate in attuazione della Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dei CCNL dell'Area 1 Dirigenza, che non risultino già effettivamente impegnate. 3. Sulle predette somme si procede ad una riduzione pari a 3 milioni di euro a norma dell'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Alle occorrenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze.	pubblica amministrazione nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Essa è, contestualmente, soppressa. Le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia. 2. A decorrere dalla medesima data, sono, altresì, trasferite all'Agenzia le risorse di cui al comma 1, lettere <i>a, b, c, d, e, f, g</i>, dell'articolo 23, comma 1, nonché quelle iscritte nei bilanci delle Amministrazioni interessate in attuazione della Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dei CCNL dell'Area 1 Dirigenza, che non risultino già effettivamente impegnate. 3. Sulle predette somme si procede ad una riduzione pari a 2,5 milioni di euro a norma dell'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al complessivo risparmio di 3 milioni di euro, previsto dal comma 586, contribuisce, altresì, la riduzione di 0,5 milioni di euro dello stanziamento per il 2007 destinato al Formez ed iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce Decreto legislativo n. 285 del 1999 – Riordino del Centro di Formazione e Studi (Formez)” , (U.P.B. 12.1.2.12 – Formez - cap. 5200 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Alle occorrenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
---	---

Articolo 24 <i>(Disposizioni transitorie e finali sulle strutture e sedi operative dell'Agenzia)</i> 1. In prima attuazione, sono strutture e sedi operative dell'Agenzia e delle sue strutture autonome, di cui all'articolo 13 comma 7 del presente regolamento, le strutture e le sedi della SSPA e delle strutture autonome esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le strutture trasferite all'Agenzia in applicazione dell'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Gli immobili che alla data del 1° gennaio	Articolo 25 <i>(Disposizioni transitorie e finali sulle strutture e sedi operative dell'Agenzia)</i> 1. In prima attuazione, sono strutture e sedi operative dell'Agenzia e delle sue strutture autonome, di cui all'articolo 13 comma 7 del presente regolamento, le strutture e le sedi della SSPA e delle strutture autonome esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le strutture trasferite all'Agenzia in applicazione dell'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Gli immobili che alla data del 1° gennaio
---	---

2007 risultavano utilizzati o comunque assegnati in uso alla SSPA e alle strutture autonome di cui all' articolo 13, comma 7, ancorché eventualmente in corso di ristrutturazione, nonché gli immobili utilizzati alla medesima data dalle strutture trasferite all'Agenzia in applicazione dell'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano assegnati all'Agenzia e alle sue strutture autonome, o restano comunque in uso alle medesime, nei termini e con le modalità in vigore alla stessa data. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Agenzia del Demanio, d'intesa fra loro, predispongono, in coerenza con le finalità ed i compiti dell'Agenzia, un piano di razionalizzazione degli spazi e della logistica e verificano la possibilità di allocare negli medesimi immobili di cui al comma 2 gli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 4 e le strutture operative di cui all'articolo 13, comma 2, comprese quelle dedicate ai nuovi compiti assegnati all'Agenzia dall'articolo 1, comma 581, della legge istitutiva. Qualora tale verifica dia, in tutto o in parte, esito negativo, gli stessi provvedono a identificare idonee soluzioni logistiche, anche mediante la assegnazione in uso all'Agenzia di immobili demaniali.	2007 risultavano utilizzati o comunque assegnati in uso alla SSPA e alle strutture autonome di cui all' articolo 13, comma 7, ancorché eventualmente in corso di ristrutturazione, nonché gli immobili utilizzati alla medesima data dalle strutture trasferite all'Agenzia in applicazione dell'articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano assegnati all'Agenzia e alle sue strutture autonome, o restano comunque in uso alle medesime, nei termini e con le modalità in vigore alla stessa data. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Direttore dell'Agenzia del Demanio, d'intesa fra loro, predispongono, in coerenza con le finalità ed i compiti dell'Agenzia, un piano di razionalizzazione degli spazi e della logistica e verificano la possibilità di allocare negli medesimi immobili di cui al comma 2 gli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 4 e le strutture operative di cui all'articolo 13, comma 2, comprese quelle dedicate ai nuovi compiti assegnati all'Agenzia dall'articolo 1, comma 581, della legge istitutiva. Qualora tale verifica dia, in tutto o in parte, esito negativo, gli stessi provvedono a identificare idonee soluzioni logistiche, anche mediante la assegnazione in uso all'Agenzia di immobili demaniali.
---	--

Articolo 25 (Norma di chiusura) 1. Ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge istitutiva, dal presente decreto, dai decreti successivamente adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle norme regolamentari emanate dall'Agenzia nell'esercizio della autonomia riconosciuta dall'articolo 1, comma 580, della medesima legge n. 296 del 2006, si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.	Articolo 26 (Norma di chiusura) 1. Ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge istitutiva, dal presente decreto, dai decreti successivamente adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle norme regolamentari emanate dall'Agenzia nell'esercizio della autonomia riconosciuta dall'articolo 1, comma 580, della medesima legge n. 296/2006, si applicano gli articoli 8 e 9 del dlgs 30 luglio 1999, n. 300.
---	---